

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. 6145 di Rep.

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (codice fiscale 00061820742):

E

l'Impresa EDIL SAR.TOM s.r.l. con sede in Fasano
(Part. IVA n.00637480740) per la esecuzione nel Comune di B R I N D I S I dei lavori di costruzione di n. 48 alloggi di E.R.P. finanziati a sensi della legge 5.8.1978, n. 457 - art. 41 - 4° Biennio.

- IMPORTO lavori a base d'asta	£. 2.704.350.000.=
- RIBASSO d'asta del 12,29%	£. 332.364.615.=
- IMPORTO netto dei lavori	£. 2.371.985.385.=
	=====

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentoottantasette, il giorno *ventitue*
(*vevendi*) del mese di *Ottobre* in Brindisi, nella
sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, Via G.B.Casimiro 27, avanti a me Dottor Ingegnere Antonio LONGO - Coordinatore Generale dell'Istituto predetto, delegato alla



27-11-87

Registrato a Brindisi il
al n. 4455 Mod. 1° vol
esente £. 100.500 -

IL DIRETTORE
F.to Illegibile

stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.4.1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i signori:

1) Ing. Erminio ELIA, nato a Oria il 4.9.1926, nella sua qualità di Commissario Straordinario dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato il quale dichiara di agire per conto dello Istituto Autonomo predetto per la sua carica;

2) Tommaso SARDELLA nato a Fasano il 3.4.1927, quale Amministratore unico, legale rappresentante della Impresa edile EDIL SAR.TOM s.r.l. con sede in Fasano alla via Brandi, 8, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta atto costitutivo della società per dottor Ernesto NARCISO notaio in Brindisi - Repertorio n. 12878 - Racc. n. 5132 del 20.1.1981 che al presente atto si allega in copia notarile sotto la lettera "A".

L'Impresa EDIL SAR.TOM. s.r.l. con sede in Fasano alla Via Brandi, 8, ai sensi e per gli effetti dello art. 6 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici elegge domicilio speciale presso lo studio dell'avv. Cataldo MOTTA sito in Brindisi alla Via Filomeno Consiglio, 20.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, previa rinunzia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che la Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 5.8.1978, n. 457, con deliberazione n. 917 approvata dal Consiglio Regionale, nella seduta del 26.3.1985 ha provveduto a localizzare, a livello comunale, i fondi assegnati dal C.E.R. per l'edilizia residenziale pubblica;
- che detta deliberazione di localizzazione è stata trasmessa a questo I.A.C.P. con nota n. 12574 del 12.6.1985 dalla Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica;
- che, tra la localizzazione di cui innanzi è compresa quella per il Comune di **B R I N D I S I** per un importo complessivo di L. 3.800.000.000.=
- che in dipendenza di ciò, il Servizio Nuove Costruzioni dello I.A.C.P. di Brindisi ha elaborato il programma esecutivo di intervento, corredato del quadro economico, per la realizzazione di n. 46 alloggi di E.R.P. in detto Comune;
- che detto programma esecutivo di intervento recante il n. 001/117/1 è stato approvato con delibera



- zione Commissariale n. 4962 in data 11.6.1986
- che detta deliberazione n. 4962 del 11.6.1986 è stata approvata dal CO.RE.CO. - Bari - nella seduta del 9.7.1986 con n. 4167 di repertorio;
 - che, contemporaneamente sempre a propria cura il Servizio Nuove Costruzioni dell'I.A.C.P. di Brindisi ha redatto il relativo progetto tecnico esecutivo;
 - che detto progetto tecnico esecutivo, redatto nel rispetto della normativa di cui alla legge 5.8.78, n. 457, è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica I.A.C.P., istituita a sensi della legge 22.10.1971, n. 865 - art. 3, la quale nella seduta del 5.6.1986 ha espresso parere favorevole;
 - che detto progetto tecnico esecutivo è stato parimenti approvato con deliberazione Commissariale n. 4962 del 11.6.1986 vistata per presa d'atto dal CO.RE.CO. nella seduta del 9.7.1986 con n. 4167 di repertorio;
 - che detto progetto tecnico esecutivo prevede la realizzazione nel Comune di B R I N D I S I di n. 48 alloggi di E.R.P., per l'importo complessivo di £. 3.800.000.000.= di cui £. 2.704.350.000. a base d'appalto, finanziati con i fondi della

legge 5 agosto 1978, n. 457 - articolo 41 - 4°

Biennio;

- che detto progetto tecnico esecutivo è stato approvato dalla C.E.C. del Comune di **B R I N D I S I** nella seduta dell'11.7.1986;



- che con deliberazione commissariale n. 4957 del 4.6.1986 vistata per presa d'atto dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 2.9.1986, n. 5608 di repertorio e con le condizioni ivi apposte è stata autorizzata la licitazione provata per l'appalto dei lavori relativi, nonché approvato l'elenco delle imprese da invitare, e lo schema della lettera di invito;
- che la licitazione privata indetta per il giorno 24.9.1986 relativa all'appalto dei lavori oggetto del presente contratto non è stata esperita in detta data in attesa della pronuncia del CO.RE.CO. Bari sulla deliberazione commissariale n. 5157 dell'8.10.1986;
- che, in conseguenza del provvedimento di annullamento della deliberazione Commissariale n. 5157 dell'8.10.1986, pronunciato dal CO.RE.CO. - Bari nella seduta del 10.11.1986 con n. 6944 di repertorio, la licitazione privata per l'appalto dei

lavori oggetto del presente contratto è stata annullata;

- che tale decisione di annullamento è stata comunicata alle imprese partecipanti con nota A.R. n.ro 10287 del 4.12.1986;
- che con deliberazione commissariale n. 5305 in data 3.12.1986, con visto di presa d'atto del CO.RE. CO. - Bari in data 8.1.1987 n. 8761 di repertorio è stata autorizzata la riproposizione della licitazione privata per l'appalto dei lavori suddetti, nonchè approvato il nuovo schema di lettera invito ed il relativo avviso di gara;
- che con deliberazione commissariale n. 5446 in data 24.2.1987, vistata per presa d'atto dal CO.RE. CO. - Bari nella seduta del 19.3.1987 con n. 1791 di repertorio, è stato approvato il nuovo elenco delle imprese da invitare alla licitazione privata;
- che della licitazione privata esperita il giorno 30. Aprile 1987 è rimasta aggiudicataria l'Impresa EDIL SAR.TOM. s.r.l. con sede in F a s a n o con il ribasso del 12,29% (lire dodici e centesimi ventinove) come risulta da apposito verbale di provvisoria aggiudicazione approvato con deliberazione Commissariale n. 5608 del 24.6.1987, con vi

sto di presa d'atto del CO.RE.CO. - Bari - nella seduta del 24 Luglio 1987 n. 4931 di repertorio;

- che l'Impresa EDIL SAR.TOM. s.r.l. con sede in Fasano, aggiudicataria dell'appalto è stata autorizzata con deliberazione n. 5792 del 7.10.87 a costituire la cauzione definitiva, ammontante a £. 118.599.269.= (diconsi lire centodiciottomilioni cinquecentonovantanove mila duecentosessantanove) mediante fidejussione assicurativa;
- che la Prefettura di Brindisi con attestato n.ro 4936/12/GAB del 9.6.1987 ha accertato l'inesistenza di provvedimenti per la lotta ai fenomeni mafiosi a carico dell' Amministratore Unico e Direttore Tecnico della predetta Impresa;
- che, pertanto, l'importo dei lavori con il ribasso di £. 12,29% (lire dodici e centesimi ventinove per cento) come innanzi offerto, viene ad essere determinato complessivamente in £. 2.371.985.385 (diconsi lire duemiliarditrecentosettantunomilioni novecentoottantacinquemilatrecentoottantacinque).

TUTTO CIO' PREMESSO

mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che così diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto, con



vengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL' APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Commissario come sopra rappresentato, affida all'Impresa EDIL SAR.TOM. s.r.l. con sede in F a s a n o la quale, in persona come sopra accetta, l'appalto relativo alla costruzione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di B R I N D I S I I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 - art. 41 - 4° Biennio.

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, nonché degli elaborati grafici di progetto, i quali, previa sottoscrizione dei componenti e mia, vengono allegati al presente contratto sotto la lettera "E " numeri 1-18 , secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e disciplinare d'Appalto che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera "F", nonché dello Elenco dei prezzi unitari che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera " G ", ed infine in ottemperanza alle di-

sposizioni della Direzione dei Lavori.

L'Istituto appaltante comunque, si riserva la facoltà di introdurre in corso d'appalto, variazioni, aumenti o diminuzioni al progetto suindicato, giusta quanto previsto e stabilito dalle norme di cui agli articoli 13 e 14 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, cui le parti fanno concorde riferimento e richiamo senza che l'Impresa appaltatrice possa pretendere per tale titolo alcun compenso speciale ed indennità.

Durante lo svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto potranno, pertanto, venire eseguiti a cura dei rispettivi enti, aziende e società, coordinatamente con l'avanzamento dei lavori stessi, le opere relative alla realizzazione di strade e fognature nonchè alla parte muraria ed impiantistica dell'approvvigionamento idrico, di illuminazione pubblica, di distribuzione dell'energia elettrica e del gas e della rete telefonica, senza che l'Impresa appaltatrice possa per ciò pretendere alcun compenso speciale o indennità, salvo il pagamento di eventuali lavori a tal uopo ordinati dalla Direzione Lavori da compensare con i prezzi di cui al presente contratto.



ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto, le parti fanno concorde ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che quì si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte, nonchè alla legge 20.3.1865, n. 2243 allegato "F" sui lavori pubblici ed alla normativa vigente in materia di appalti ed esecuzione di lavori pubblici in quanto applicabile.

In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dell'Ispettore, dell'Ingegnere Capo e

del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettivamente, il Commissario Straordinario dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell'IACP ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune ove si eseguono i lavori.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Nei casi in cui le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire risultanti nei disegni in diversa scala diano luogo a divergenze, sarà ritenuta valida la indicazione del disegno in rapporto maggiore.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.



A large, stylized signature in black ink, written over a circular stamp that reads "PROLARI per la...".

2

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti d'appalto, di aver preso visione del terreno destinato alle costruzioni e di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere ed allo approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto, anche se conseguentemente l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara

di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza della importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dalla



Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante, sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dello esercizio del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dello Istituto appaltante, ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 della legge 13.9.82,

n. 646.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE
IN CASO DI RITARDO -

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in mesi quattordici continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui allo articolo 29 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di £. 800.000.= (diconsi lire ottocentomila.-----)

per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo 30 del Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato



speciale d'appalto, sono a carico dell'Impresa appal-
tatrice, e devono intendersi compensati nel forfait
e nei prezzi unitari di cui al successivo articolo
11 gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere [^]connesso, di
tutte le licenze e concessioni ed autorizzazioni
necessarie per l'impianto e l'esercizio del can-
tiere, nonché, in genere, di quelle comunque ne-
cessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del
presente appalto;
- 2) la formazione ed il mantenimento del cantiere,
compresa ogni attrezzatura necessaria per una pie-
na e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;
- 3) la fornitura e posa in opera, all'atto della for-
mazione del cantiere, di due tabelle di ml.3,00 x
x 2,00 con indicazione dei lavori che verranno
eseguiti secondo il testo che verrà indicato dal-
la Direzione dei Lavori;
- 4) l'approntamento, ove sia necessario, di un suffi-
ciente numero di locali con acqua corrente potabi-
le e di regolari latrine provviste delle condut-
ture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche
o in fosse settiche;
- 5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti
provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e

dell'energia elettrica e del telefono ecc., necessarie per l'esercizio del cantiere, per la esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e fornitura, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;

- 6) la costruzione e la manutenzione della viabilità pubblica attualmente esistente nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite in proposito dai competenti uffici comunali;
- 7) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;
- 8) il mantenimento degli scoli delle acque e della integrità delle canalizzazioni esistenti sulla area per lo meno fino a che i relativi problemi non saranno risolti in via definitiva con altra soluzione; l'Impresa appaltatrice dovrà accertare, a propria cura e spese la esatta ubicazione di tali canalizzazioni presso gli uffici competenti o mediante scavi di indagini;
- 9) la misurazione dei singoli alloggi facenti parte del complesso di fabbricati relativi all'appalto, secondo la normativa di cui alla legge regionale



n. 54/84;

- 10) la redazione di elaborati esecutivi di cantiere e, nel caso di discordanze che dovessero emergere tra i vari disegni esecutivi, la necessaria rielaborazione degli stessi secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori;
- 11) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 12) la pulizia, con il personale necessario, di tutti i locali costruiti nonchè degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti;
- 13) l'onere della custodia del cantiere installato per la realizzazione degli alloggi, della buona conservazione degli alloggi costruiti e degli spazi esterni, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia ancora intervenuta la consegna agli aventi diritto.
Tale custodia deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;
- 14) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi allo Istituto appaltante dello stato di famiglia e del certificato di residenza, di data non an

teriore a tre mesi, in bollo, del titolare e del Direttore tecnico dell'Impresa stessa, al fine dello accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dalla Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 14), l'Istituto appaltante, previa diffida, sospenderà la emissione di eventuali mandati di pagamento in favore della Impresa appaltatrice.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, la Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizione di alcun genere nei confronti dello Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36 - art. 6 - commi sesto e settimo, sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante dell'osservanza delle norme anzidet

te da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dallo Istituto appaltante o ad esso segnalata dallo Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà all'Impresa appaltatrice e, se del caso anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dallo Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

CORRISPETTIVO DELL' APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £ i r e 2.704.350.000 (diconsi lire duemiliardisettecento quattromilionitrecentocinquantamila).

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso del 12,29% (lire dodici e centesimi ventinove per cento)

~~-----~~ offerto dalla Impresa appaltatrice in se de di licitazione privata, risulta determinato nello importo netto contrattuale dei lavori, a forfait e a misura di £. 2.371.985.385.= (diconsi lire duemiliarditrecentosettantunomilioninovecentoottantacinquemilatrecentoottantacinque).

I lavori a misura saranno valutati in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la lettera "G".

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applicato lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

L'importo dei lavori a misura sopra indicato è calcolato in via presuntiva e ha pertanto valore puramente indicativo.

Gli importi contrattuali dei lavori a forfait sono invece fissi ed invariabili, salvo il caso di varia zioni che l'Istituto appaltante si riserva di appor tare al progetto originario delle rispettive opere,

secondo quanto previsto nel precedente art. 1 e che comportino aumenti o diminuzioni nelle opere e forniture previste nello stesso progetto originario. Gli importi di cui sopra potranno, pertanto, variare in più o in meno senza che l'Impresa appaltatrice possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto o prezzi diversi da quelli richiamati nel presente articolo, salvo quanto stabilito in materia agli articoli 13 e 14 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura e manchino nel prezzario sopra citato e nello elenco dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti allo articolo 16 del Capitolato generale d'appalto per le opere di

competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche, nonché dell'art. 33 della legge 28.2.1986, n. 41.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/64, n. 463; 17/2/1950, n. 50; 19/2/1970, n. 76 e 21/12/1974, n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo, nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11/12/1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 23.12.1978 ed evidenziati nella tabella riportata nello articolo 38 del Capitolato Speciale d'appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera " F ".

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle

del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi del genere assunti a indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 633 del 28/2/1948, per la provincia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato alla Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 29 dello allegato Capitolato Speciale d'appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'articolo 19 del Capitolato generale di appalto e di cui all'articolo 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia dei terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ri=

tenga opportuno dar luogo all'esecuzione di uffici=

cio;

- qualora contravvenga alle disposizioni della legge 13.9.1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dell'Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente articolo 8 e per i lavori a forfait il prezzo che risulterà detraendo da ciascuno degli importi contrattuali dei lavori a forfait, indicati nel precedente articolo 8, l'importo dei lavori che restano da eseguire per il loro completamento, secondo le pattuizioni contrattuali, valutati a misura in base ai prezzi sopra richiamati.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto

peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capo verso del precedente articolo 1.

ART. 12

C A U Z I O N E .

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera di £.118.599.269.= (diconsi lire centodiciottomilionicinquecentonovantanovemiladuecentosessantanove) pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente articolo 8, mediante polizza fidejussoria n. 20493426 — del 16.9.1987 prestata dalla RAS - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' con sede in Milano - Agenzia di Fasano - con la quale la predetta RAS - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' con sede in Milano Agenzia di Fasano si costituisce fidejussore nell'interesse della Impresa appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di £.118.599.269.= (lire centodiciottomilionicinquecentonovantanovemila269). La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presen=

te contratto, sarà svincolata dopo che sia stato ap
provato il collaudo definitivo dei lavori di cui al
presente appalto e sempre che sia stata definita tra
le parti ogni controversia e pendenza.

ART. 13

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Istiti
tuto appaltante e l'Impresa appaltatrice, sarà regol
lata secondo il dettato dell'articolo 35 dell'Alle=
gato Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14

ANTICIPATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Qualora l'Impresa appaltatrice anticipi la ultima=
zione dei lavori rispetto ai termini prescritti al
precedente articolo 5, le sarà corrisposto un "prem
mio di accellerazione", nella misura e con le modal
lità indicate nell'articolo 39 dell'allegato Capitol
lato speciale d'appalto..

ART. 15

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice
tutte le spese inerenti al presente contratto e at=
ti conseguenti relativi alla gestione dei lavori
dal giorno della consegna fino a quello del collau=
do, come i diritti di segreteria, bolli, registra=

zioni, copiatura allegati, disegni, capitolati.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 16

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28.4.1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 17

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale di esso sono i seguenti:

- A) - atto costitutivo della società EDIL SAR.TOM.;
- B) - lettera di invito alla licitazione privata;
- C) - offerta della Impresa aggiudicataria;

- D) - delibera di autorizzazione costituzione cauzione con fidejussione assicurativa;
- E) - elaborati grafici di progetto;
- F) - Capitolato speciale e Disciplinare di Appalto;
- G) - Elenco dei prezzi unitari.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D. P.R. 16.7.1962, n. 1063;
- legge 20.3.1865, n. 2248 allegato "F" sui lavori pubblici;
- regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho rice=

vuto e pubblicato il presente atto mediante lettura
fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presen
za delle parti che da me interpellate hanno dichia=
rato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo
approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante
delegato qui in calce ed a margine dei fogli inter=
medi come per legge.

Il presente atto consta di numero nove fogli di car
ta in bollo, dattiloscritti da persona di mia fidu=
cia per intero su numero trentuno facciate oltre a
questa fin qui.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
7 *[Handwritten signature]* Ufficiale rogante delegato

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 932

II 12-11-87

Il Comitato regionale di controllo nella seduta
del 12-11-87, pronuncia:

Non richiede atto

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Isabella Perfido

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Vittorio Masicchio